



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.08.2023

Info/144.23/INTERPELLO AMBIENTALE: Recupero CSS – Chiarimenti R12/R3

INTERPELLO AMBIENTALE – PRODUZIONE DI CSS
CHIARIMENTI SULLE ATTIVITA' DI RECUPERO R12 E R3

Attraverso lo strumento istituzionale dell'interpello ambientale la Provincia di Taranto ha richiesto un'interpretazione della vigente normativa in riferimento alla possibilità che una Società, autorizzata alla produzione di combustibile da rifiuto (CSS), possa continuare la produzione del CSS mediante la combinazione delle **operazioni di recupero R12+R3** sui rifiuti in ingresso, oppure se l'operazione R12 possa direttamente ed autonomamente consentirne la produzione.

Secondo il MASE, la nuova definizione di “recupero di materia” non parrebbe escludere la possibilità di ricondurre la produzione di CSS (EoW) a detta attività R3.

Mentre l'**operazione R12** prevede un rimando alla nota n. 7 che stabilisce: «*In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11*».

Pertanto, sempre a parere del MASE:

- l'attribuzione del codice R12 ad una operazione di recupero dipende dalla destinazione dei materiali oggetto di trattamento a successive operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, **vale a dire che i rifiuti oggetto delle operazioni R12 devono essere destinati a successive operazioni di recupero;**
- **la nota n.7 alla operazione R12 subordina l'operatività a specifiche condizioni**, tra le quali la “mancanza di un altro codice R appropriato” e, pertanto, rappresenta un codice residuale;
- l'elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero” di cui alla nota n.7 alla operazione R12 non è tassativo.

Il MASE sulla questione inoltre chiarisce che l'interpello, in ogni caso, non è lo strumento adatto per dirimere incertezze nell'attribuzione di codici relative ad operazioni di recupero, pertanto non **lascia aperta l'interpretazione** (non conoscendo l'impianto su cui verte l'interpello) e ricorda che in sede di autorizzazione, **dovrà essere cura delle Autorità competenti stabilire**, sulla base delle condizioni specifiche, **quali operazioni di recupero identificare e autorizzare a seconda della specifica attività svolta dall'impianto**, avendo cura di valutare anche la corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell'attività di recupero e dei relativi codici EER e l'attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

In allegato la risposta all'Interpello.

C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org